



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE**

SEZ. I

in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Ilaria Pepe, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.)

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 693 del ruolo generale per gli affari contenziosi
per l'anno 2012

vertente

tra

COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA

in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura a
margine dell'atto di opposizione, dagli Avv.ti Piero Lorusso e Federico Tedeschini e con loro
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gianluca Ricozzi in Frosinone, via
Giovanni Amendola 3

OPPONENTE

e

COSIF s.r.l.

in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giampietro
Baldassarra giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Veroli, via Ponte Vasagalli 49

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Per entrambe le parti: come da verbale di udienza del 26.6.2012.

FATTO E DIRITTO

(artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. n. 69/09)

Con atto di opposizione ritualmente notificato il comune opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 979/11 emesso dal Tribunale di Frosinone, eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione e l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in sede monitoria.

Si è costituita la società opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione ed eccependo, con particolare riguardo alla dedotta incompetenza per territorio, che la competenza del tribunale adito discende dal combinato disposto degli artt. 1182 c.c. e 20-25 c.p.c., in quanto il *forum destinatae solutionis* individuato dal terzo comma di tale ultima disposizione sarebbe applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro.

Con ordinanza dell'8.6.2012 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto ex art. 649 c.p.c. ed è stata fissata l'odierna udienza di discussione, risultando la causa matura per la decisione sulla scorta dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale.

Tanto premesso, richiamate in questa sede le argomentazioni svolte con l'ordinanza dell'8.6.2012 in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito, si ritiene che il decreto opposto debba essere revocato per essere territorialmente incompetente il giudice che lo ha emesso.

Sul punto si ritiene infatti condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale che nella cause relative a rapporti di obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni (anche diverse da quelle dello Stato), la competenza territoriale spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno la sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, quale *forum destinatae solutionis* ex art. 1182, quarto comma c.c. (*ex plurimis*, Cass., sent. n. 10970/03; Cass., sent. n. 15601/07).

In particolare è stato chiarito che tale principio trova applicazione anche nei confronti degli enti locali in quanto, pure secondo la nuova normativa di settore, al pagamento delle relative spese deve provvedere il tesoriere dell'ente in base a mandato di pagamento (Cass., sent. n. 15465/00).

Giova peraltro sottolineare che l'applicazione di tale principio non è subordinata ad esplicita pattuizione od a specifico richiamo, sicché lo stesso trova senz'altro applicazione ove, come nella specie, nel contratto non constino previsioni espresse in senso contrario (Cass., sent. n. 11016/05).

Orbene nella specie dall'esame del contratto stipulato *inter partes* non emerge alcuna disposizione che si ponga in esplicito contrasto con il sopra esposto orientamento, dovendosi

anzi evidenziare che l'unica clausola volta all'introduzione di una competenza territoriale esclusiva contemplava proprio la competenza del Tribunale di seguito individuato quale territorialmente competente (clausola tuttavia destinata a non essere operante nel caso di specie a fronte dell'avvenuta abrogazione dell'art. 34 D.M. 145/00 ad opera dell'art. 358 comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 207/10).

Ciò posto, rilevato che sulla scorta del *forum solutionis* il giudice competente deve essere individuato nel giudice del luogo ove ha sede la tesoreria dell'ente opponente, si ritiene che debba essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Tivoli - sezione di Palestrina.

Né peraltro sarebbe possibile nella specie pervenire a diverse conclusioni sulla scorta del criterio del *forum contractus*, criterio in linea di principio astrattamente applicabile in quanto il suesposto orientamento della giurisprudenza di legittimità non rende il *forum solutionis* così individuato né esclusivo né inderogabile (Cass., sent. n. 12289/03).

Ed infatti nella specie il contratto di appalto è stato stipulato proprio presso la sede del comune opponente, con conseguente conferma della competenza territoriale del giudice sopra individuato.

Tutto ciò premesso, atteso che per consolidata giurisprudenza di legittimità l'incompetenza territoriale del giudice dell'opposizione (quale giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.) determina la necessaria declaratoria di nullità o comunque la revoca del decreto opposto (Cass., sent. n. 21297/04), non si ritiene possibile procedere alla declaratoria di incompetenza di questo giudice con ordinanza ai sensi degli artt. 38 e ss. c.p.c. nel testo attualmente vigente, dovendosi invece adottare con sentenza la suesposta pronunzia di revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Da ultimo, quanto al governo delle spese di lite, si ravvisano giustificati motivi (e, segnatamente, la peculiarità della questione e la modesta attività processuale svolta) per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P. Q. M.

Definitivamente decidendo ex art. 281 sexies c.p.c. sulle domande come sopra proposte, così provvede:


- ACCOGLIE l'opposizione proposta dal comune di Capranica Prenestina nei confronti di COSIF s.r.l. e per l'effetto:

i) revoca il decreto ingiuntivo n. 979/11 emesso in data 2.11.2011 dal Tribunale di Frosinone;

ii) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Frosinone per essere competente il Tribunale di Tivoli - sezione distaccata di Palestrina e concede termine perentorio sino al 30.10.2012 per la riassunzione del procedimento dinanzi al giudice dichiarato competente;

- COMPENSA tra le parti le spese di lite.

La presente sentenza - pronunciata ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. - viene allegata al verbale di udienza del giorno 26.6.2012, di cui costituisce parte integrante.



Il giudice unico

Ilaria Pepe